

IN BREVE n. 35-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

LEGGI e DL 112 CONVERTITO

I Decreti Legislativi n. 368/01 (sul tempo determinato), n. 66/2003 (sull'orario di lavoro), n. 276/03 (sull'occupazione e mercato del lavoro), con le modifiche apportate dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

IN ALLEGATO A PARTE - DLgs 368/01 modificato dalla legge 133 (documento 123)
DLgs 66/03 modificato dalla legge 133 (documento 124)
DLgs 276/03 modificato dalla legge 133 (documento 125)

NESSUNA OCCUPAZIONE DURANTE L'INTERDIZIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO

Secondo la Corte dei conti del Trentino Alto Adige sezione giurisdizionale regionale di Trento (sentenza numero 21 del 21 aprile 2008) l'interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio per le proprie caratteristiche va piuttosto assimilata all'aspettativa per infermità. Lo stato patologico che legittima il ricorso all'istituto dell'astensione anticipata dal lavoro, giustifica l'assenza retribuita e due condizioni:

1. sussiste uno stato morboso in atto
2. questo stato morboso impedisce l'attività lavorativa ovvero l'attività lavorativa crea rischi per la gravidanza.

Pertanto l'assenza presuppone il dovere di curarsi e di non prestare altre attività, seppur solo assimilabili a quelle lavorative, quale per esempio la frequenza a corsi di aggiornamento e di specializzazione.

Secondo alcuni dovrebbe valere l'obbligo della reperibilità dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20.

DALLA CASSAZIONE

Chi aiuta nei lavori di casa si presume sia dipendente

Sentenza n. 21365 del 7 agosto 2008.

Stretta della Cassazione sul lavoro domestico. Si presume che chi aiuta nei lavori di casa sia un dipendente regolarmente retribuito. Non lo è quando viene invece provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il legame affettivo è paragonabile a quello di un familiare.

Il fisco può annullare i contratti simulatori fra società

Sentenza n. 21170 del 06 agosto 2008

Pugno di ferro della Cassazione contro i falsi accordi stretti fra società per evadere le imposte. Infatti, il fisco può accertare, basandosi esclusivamente sulle indagini condotte dalla Guardia di finanza, che un contratto, pur formalmente valido per la legge italiana, sia stato simulato da un'impresa con l'intento di evadere o eludere le imposte. Non solo. Anche il giudice tributario ha potere decisionale su questi casi.

Mancato controllo atti documentazione concorsuale

Sentenza 33860 del 25 agosto 2008

Rischia una condanna da sei mesi a tre anni per abuso d'ufficio il funzionario comunale che non si accerta della regolarità della documentazione presentata da un'azienda vincitrice di un appalto all'interno dell'ente locale. Ciò anche se il capitolato non contempla questo tipo di illecito.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Sagra degli spaghetti all'Amatriciana

Data di emissione 29 agosto 2008



Campanile di Treviglio (BG)

Data di emissione 30 agosto 2008



SCHEDA CARBURANTE INCOMPLETA NIENTE IVA

In caso di omissione dell'indicazione del numero di targa del veicolo nella "scheda carburante", i soggetti Iva, che acquistano carburante non possono esercitare il diritto alla detrazione, in quanto verrebbe a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa (Cassazione sentenza n. 19820 del 18 luglio).

Ricordiamo che

Per la detrazione la norma (articolo 2, primo comma, Dm 6287/1977) prevede che la scheda carburante deve contenere:

- gli estremi di individuazione del veicolo
- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante
- l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero.

Inoltre, il secondo comma dello stesso decreto dispone che all'atto di ogni rifornimento di carburante, il conducente del veicolo deve annotare sulla scheda:

- il numero progressivo dell'annotazione
- la data di riferimento (mese o trimestre di riferimento)
- il tipo e la quantità di carburante acquistato
- l'ammontare del corrispettivo comprensivo dell'imposta.

A margine di ogni annotazione, l'addetto alla distribuzione di carburante deve apporre, per convalida, la propria firma e l'indicazione, anche a mezzo di apposito timbro, della ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero del nome e cognome se persona fisica, dell'esercente l'impianto di distribuzione, nonché del luogo ove è ubicato l'impianto stesso (*cf*r risoluzione n. 161/2007).

TASSA DI POSSESSO AUTO - PRESCIZIONE IN TRE ANNI da Italia Oggi

Il termine per la riscossione della tassa di possesso dell'auto (ex tassa di circolazione) si prescrive sempre con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuata il pagamento. Con queste conclusioni, la Commissione tributaria regionale del Lazio, nella sentenza 66/29/08 depositata in segreteria il 25 giugno scorso, capovolgendo la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ha indicato come i termini di decadenza per la riscossione della tassa automobilistica previsti dall'articolo 5 comma 51 del decreto legge 30/12/1982 numero 963 convertito nella legge 28 febbraio 1983 numero 53, come modificati dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986 numero 60, si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento.

CONGRESSI MEDICI

Le spese di ospitalità per i partecipanti ai congressi medici non rientrano tra quelle per le quali è prevista la piena deducibilità. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 21270 del 2008 (depositata il 7 agosto 2008, presidente Lupi, relatore D'Alonzo).

Il principio della sentenza (da Sole 24 ore):

(...) Il comma 14 dell'articolo 19 legge 11 marzo 1988 n. 67, (...) individua una precisa fattispecie di (integrate) deducibilità delle spese, diversa da quella (di deducibilità ridotta) generate ex articolo 74 detto, delimitabile agevolmente in base al significato letterale e logico proprio dei verbi "promuovere" e "organizzare" e, di conseguenza, in base alle attività di "promozione" e di "organizzazione" richiamate dagli stessi, intuitivamente distinte da quella della (mera) "partecipazione" a congressi e/o convegni promossi e organizzati da altri. "Promuovere" e/o "organizzare", invero, identificano funzioni e attività (e, quindi, spese correlative) differenti, sia pure convergenti; la loro distinta considerazione evidenzia solo la giuridica possibilità (ai fini detta detraibilità di cui si occupa la norma) di una scissione soggettiva dell'espletamento delle afferenti attività: il congresso e/o il convegno, quindi, non deve essere necessariamente promosso e organizzato dalla stessa azienda produttrice di farmaci.